

N° di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,

DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

C.F. 80242250589

* * * *

Contratto di appalto a seguito di procedura aperta, stipulato con la ditta

_____, con sede in _____,

_____ (C.F. _____ - P. IVA _____),

avente ad oggetto l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli im-

pianti dello stabile di Lungotevere Ripa n. 1 – Roma, avente le caratteristiche de-

scritte nel Capitolato speciale d'oneri.

* * * *

L'anno duemilaundici, il giorno __ del mese di _____, in Roma, , nella

sede del Ministero della salute – Direzione generale del personale,

dell'organizzazione e del bilancio, innanzi a me, _____,

Ufficiale Rogante della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del

bilancio del Ministero della salute nominato con D.D. _____, registrato al

n. ____ del R.V.S. tenuto dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della

salute, senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti rinunciato con il mio con-

senso, sono comparsi e si sono costituiti i seguenti signori, della cui identità persona-

le sono certo:

- _____ – Dirigente Generale preposto alla Dire-

zione Generale del Ministero della salute in intestazione;

- _____, nato a _____ il

_____, in qualità di _____ della ditta

_____;

i quali, nelle rispettive qualifiche, hanno concordemente dichiarato di voler porre in

essere il contratto di cui appresso.

* * * *

PREMESSO CHE

a) ai fini del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato ri-

portato a fianco di ciascuno di essi:

- **Amministrazione**, il Ministero della salute;

- **Ditta**, il soggetto aggiudicatario dell'affidamento, come in epigrafe;

- **Servizio**, il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti da eseguirsi,

con le specifiche contenute nel Capitolato speciale d'oneri, nello stabile sito in Lun-

gotevere Ripa n. 1 - Roma;

- **Complesso immobiliare o Immobile**, lo stabile – sede del Ministero della salute

- ubicato in Lungotevere Ripa n. 1 - Roma;

- **Capitolato speciale d'oneri**, il documento – facente parte della documentazione

di gara - contenente l'insieme delle specifiche tecniche secondo le quali deve essere

eseguito il Servizio;

- **Contratto**, il presente atto;

- **D.Lgs. n. 163/2006**, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni ed integrazioni;

b) con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione euro-

pea n. S140 del 23 luglio 2011 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –

5^a serie speciale n. XX del XX/XX/2011, il Ministero della salute - Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio ha indetto - ai sensi del D. Lgs.

n. 163/2006 - una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del Servizio;

c) la Ditta è risultata aggiudicataria di detta gara ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, avendo offerto il prezzo più basso;

d) la Ditta ha dichiarato di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il Servizio alle condizioni tutte di cui al presente Contratto ed al Capitolato speciale d'onori e di essersi assicurata o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e l'impiego di mano d'opera occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze del Servizio e gli eventuali imprevisti;

e) la Ditta ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto e dal Capitolato speciale d'onori definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del Servizio e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per l'esatta valutazione, tecnica ed economica, delle stesso e dei relativi oneri, connessi, conseguenti e necessari per assicurare l'esecuzione a regola d'arte del Servizio stesso;

f) la Ditta conferma di essere pienamente a conoscenza, avendo effettuato il sopralluogo, dello stato dell'Immobile, degli impianti e delle condizioni in cui il Servizio dovrà essere eseguito;

g) la Ditta ha presentato polizza assicurativa con massimale unico per sinistro pari ad € 7.000.000,00 (settemilioni/00) stipulata con la Compagnia _____ a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, comunque arrecati nello svolgimento delle attività contrattuali;

h) la Ditta ha prestato cauzione definitiva, sotto forma di polizza fideiussoria, per un importo di € XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XX), pari al XX

per cento del corrispettivo netto contrattuale, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

i) l'Amministrazione ha acquisito dalla Ditta le dichiarazioni sostitutive e/o le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipulazione di un contratto pubblico ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

j) la Ditta ha comunicato all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi al presente contratto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

k) l'Amministrazione ha redatto - ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - il documento unico di valutazione dei rischi, che viene allegato al presente Contratto sotto la lettera A) ed ha verificato l'idoneità tecnico-professionale della Ditta ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

l) l'Amministrazione ha acquisito le informazioni rilasciate dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di in data ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Il Servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Contratto;
- dal Capitolato speciale d'oneri;
- dalla dichiarazione di offerta della Ditta;
- dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti da eseguirsi nell'immobile – sede del Ministero della salute - sito in Roma, Lungotevere Ripa n. 1.
2. Il Servizio comprende, con le specifiche contenute nel Capitolato speciale d'oneri, la conduzione e manutenzione dei sotto elencati impianti:
 - impianti elettrico e di illuminazione di sicurezza
 - impianto di riscaldamento
 - impianto di raffrescamento
 - impianti antincendio
 - impianto idrico-sanitario e scarico acque reflue.
3. La Ditta è altresì tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completo, efficiente ed a perfetta regola d'arte il Servizio.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di effettivo inizio del Servizio con la consegna degli impianti alla Ditta. Tale data sarà fissata dall'Amministrazione e comunicata con congruo anticipo alla Ditta.

Nei giorni precedenti tale data la Ditta dovrà, a propria cura e spese, affiancare, con proprio personale, il soggetto che attualmente svolge il Servizio. Tale affiancamento dovrà essere assicurato per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.

2. L'Amministrazione si riserva la insindacabile ed esclusiva facoltà di prorogare il Contratto per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento del Servizio, previo avviso scritto da comunicarsi alla Ditta almeno trenta giorni prima della scadenza.

La Ditta si impegna ad accettare la proroga alle stesse condizioni del presente Contratto.

ART. 4

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

1. Sono a totale carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo articolo 13, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del Servizio, ivi compresi quelli, appresso descritti a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi:

- ai controlli ed alle verifiche che, a seguito di inottemperanza, verranno fatti svolgere direttamente dall'Amministrazione;

- agli spostamenti del proprio personale;

- a quanto altro, non menzionato nel presente articolo o nei documenti contrattuali, che la Ditta è tenuta ad assicurare per il buon esito del Servizio.

2. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero successivamente entrare in vigore nel corso della durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato speciale d'onori. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13. La Ditta non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di ulteriori compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. La Ditta si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. La Ditta , inoltre, si impegna a:

- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli uffici dell'Amministrazione interessati dal Servizio, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio stesso a gradi, limitando le prestazioni ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale della Ditta a percorsi più lunghi e disagiati;

- mantenere sul luogo del Servizio una severa disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;

- ad utilizzare, nell'esecuzione del Servizio, personale in numero idoneo ed in

possesso di preparazione professionale e conoscenze tecniche adeguate alle esigenze

di ogni specifica prestazione contrattuale;

- segnalare all'Amministrazione, non appena a conoscenza dell'accaduto, gli

eventuali danni provocati nell'esecuzione del Servizio.

ART. 5

IMPEGNI SPECIFICI A CARICO DELLA DITTA

1. La Ditta si impegna a predisporre, a richiesta dell'Amministrazione, dettagliate re-

lazioni tecniche su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi

durante l'esecuzione del Servizio.

2. La Ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di

compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi

ovvero da situazioni contingenti che si venissero a determinare nell'ambito del Com-

plesso immobiliare.

3. La Ditta dovrà tenere un registro, preventivamente vidimato

dall'Amministrazione, nel quale dovranno essere annotati giornalmente i nominativi

del personale addetto al *Presidio tecnico giornaliero* di cui al paragrafo 6 del Capito-

lato speciale d'oneri e, per ciascuno di essi, l'orario di inizio e fine del servizio con

l'esatta indicazione delle ore di servizio prestate in ciascun giorno.

4. Al termine di ciascun mese, la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione un rap-

porto riportante in dettaglio le prestazioni, di cui al presente Contratto, effettivamen-

te eseguite nel corso del mese nonché copia delle registrazioni di cui al precedente

comma 3.

ART. 6

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. La Ditta si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni, sia verbali che scritte, ricevute dall'Amministrazione e deve garantire la presenza, alla direzione del Servizio, di personale tecnico idoneo.

2. Entro dieci giorni dall'inizio del Servizio la Ditta dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione del Servizio, le rispettive qualifiche professionali e posizioni assicurative e previdenziali.

Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del Servizio.

3. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere la sostituzione delle persone eventualmente non gradite; nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del personale non gradito entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Ogni persona incaricata dalla Ditta a prestare il Servizio dovrà indossare una divisa di lavoro ed essere munita di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

5. È facoltà dell'Amministrazione richiedere l'aumento delle unità di personale addette al *Presidio tecnico giornaliero* di cui al paragrafo 6 del Capitolato speciale d'oneri e/o l'aumento o la riduzione delle ore di servizio di detto *Presidio* nonché, con un preavviso di almeno 12 (dodici) ore, prestazioni straordinarie di sola mano d'opera di cui al paragrafo 8 del Capitolato speciale d'oneri.

ART. 7

TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La Ditta è tenuta ad eseguire le singole prestazioni contrattuali nel rigoroso rispet-

to dei termini riportati nei documenti di *Pianificazione e programmazione degli interventi* di cui al paragrafo 3 del Capitolato speciale d'oneri.

2. I suddetti termini possono essere prorogati solo nell'eventualità di cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Ditta, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità segnalate tempestivamente dalle stesse, che rendono temporaneamente impossibile la prosecuzione dell'attività o ne rallentino l'esecuzione.

3. Qualora si verifichi tale circostanza, la Ditta è tenuta a richiedere all'Amministrazione una proroga. Le richieste devono essere sempre debitamente motivate e documentate. L'Amministrazione, accertata la situazione di forza maggiore, stabilisce i nuovi termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salva la facoltà della Ditta di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.

ART. 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta per tutta la durata del Contratto anche nel caso in cui essa non aderisca alle associazioni firmatarie o receda da esse.

3. La Ditta si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di quelle che verranno emanate nel corso di vigenza del presente Contratto, in quanto applicabili.

A tal fine, tra l'altro, la Ditta si impegna:

- ad impartire al proprio personale, impiegato nel Servizio, un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;

- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al precedente comma sono ad esclusivo carico della Ditta, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione.

5. In caso di accertato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa

in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del Contratto e all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

ART. 9

RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Ditta stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di azioni, omissioni, negligenze comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ad essa Ditta riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, la Ditta ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto e si impegna a tenere indenne e, nel caso, risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni subiti in relazione all'esecuzione del Servizio.

3. Resta ferma l'intera responsabilità della Ditta per i danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui alla lettera g) delle premesse o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

4. Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del presente Contratto e, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa richiesta, il Contratto sarà risolto di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione.

ART. 10

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

1. Prima dell'inizio del Servizio, la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo della persona, fornita di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, incaricata di rappresentare la Ditta stessa nei rapporti con l'Amministrazione.

2. Il rappresentante di cui al precedente comma 1 dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle attività oggetto del medesimo.

A lui sono delegate, in particolare, le funzioni di:

- a) programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni contrattuali, nonché la proposta di interventi alla stessa Amministrazione;
- b) controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse;
- c) fornitura di informazioni e reportistica.

3. Il soggetto di cui al precedente comma 1 avrà la piena rappresentanza della Ditta nei confronti dell'Amministrazione; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al rappresentante legale della Ditta.

4. È facoltà dell'Amministrazione, per giustificati motivi, chiedere alla Ditta la sostituzione del suo rappresentante.

ART. 11

LOCALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA

1. L'Amministrazione metterà a disposizione della Ditta, presso l'Immobile, i locali da adibire a spogliatoio del personale ed a deposito dei materiali e delle attrezzature della Ditta, necessari per l'espletamento del Servizio.

2. È fatto divieto alla Ditta di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplo-

denti o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti.

3. Nessuna responsabilità od onere potrà essere attribuito all'Amministrazione per danni, furti o altri fatti accidentali o dolosi aventi per oggetto i beni di cui ai commi precedenti ovvero per i danni causati dalla presenza di essi nei locali in questione.

ART. 12

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

2. Per nessuna ragione la Ditta può sospendere il Servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.

3. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale della Ditta costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del Contratto per fatto della Ditta qualora questa non ottemperi dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13

CORRISPETTIVO

1. In base all'offerta presentata dalla Ditta, il corrispettivo mensile per tutte le attività oggetto dell'affidamento è fissato in € XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XX) + IVA (20%) pari ad € X.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XX), per un importo annuo di € XXX.XXX,XX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX) + IVA € XX.XXX,XX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX).

Pertanto, tenuto conto della durata del contratto indicata al precedente articolo 3,

l'importo complessivo del presente Contratto è di € XXX.XXX,XX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX) + IVA € XX.XXX,XX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX).

2. Tale importo si intende comprensivo di ogni onere e spesa, principale ed accesso-

ria, che la Ditta dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni contrattuali e,

pertanto, nessun altro corrispettivo sarà dovuto dall'Amministrazione alla Ditta a

qualunque titolo per le attività prestate in ragione del presente Contratto, del Capito-

lato speciale d'oneri e dei restanti documenti di gara.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce all'esecuzione del Servi-

zio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescri-

zioni contrattuali.

Esso è fisso ed invariabile per il primo anno di durata del presente Contratto. Succes-

sivamente e con cadenza annuale, detto corrispettivo potrà essere adeguato sulla base

di una istruttoria condotta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n.

163/2006.

L'adeguamento decorrerà comunque solo dal mese successivo a quello in cui la Ditta

abbia richiesto, per iscritto, la revisione del corrispettivo.

4. In caso di richiesta di variazioni delle ore di servizio o delle unità di personale ad-

dette al *Presidio tecnico giornaliero* nonché di prestazioni straordinarie di sola mano

d'opera di cui al precedente articolo 6, comma 5, si stabilisce che:

a) per le variazioni in diminuzione si opereranno corrispondenti riduzioni del corri-

spettivo contrattuale di un importo pari al corrispondente costo della mano d'opera,

determinato secondo quanto previsto al paragrafo 8 (*Mano d'opera straordinaria*)

del Capitolato speciale d'oneri;

b) per le variazioni in aumento verrà corrisposto un importo pari al corrispondente

costo della mano d'opera, determinato secondo quanto previsto al paragrafo 8 (*Mano d'opera straordinaria*) del Capitolato speciale d'oneri.

ART. 14

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo indicato al precedente articolo 13 sarà liquidato dall'Amministrazione previa presentazione di apposita fattura intestata a: Ministero della salute - Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio - Ufficio VII - Viale Giorgio Ribotta n. 5 – Roma (c.f. 80242250589).

Le fatture dovranno riportare il numero CIG (Codice Identificativo Gara) 30099766C4 ed essere presentate, con cadenza bimestrale posticipata, corredate della documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio prestato.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito a giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di ricevimento della fattura mediante emissione di ordinativo diretto a favore della Ditta, con versamento sul conto corrente bancario n. _____ intestato alla stessa presso _____ (ABI XXXXX – CAB XXXXX – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l'Amministrazione acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità della Ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) segnali un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione disporrà il pagamento di quanto

dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, trattenendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto alla Ditta.

4. Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - compensazioni con gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ART. 15

CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia dei crediti dell'Amministrazione derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17, la Ditta ha prestato la cauzione di cui alla lettera h) delle premesse.

La cauzione sarà progressivamente svincolata in relazione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Qualora l'ammontare della cauzione si dovesse ridurre per effetto dell'applicazione di penali o per altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi da quello del ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel termine su indicato, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche e controlli sull'esatto adempimento, da parte della Ditta,

degli obblighi assunti con il presente Contratto.

A tale scopo, l'Amministrazione potrà richiedere alla Ditta qualsiasi documentazione ritenuta necessaria e la Ditta si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 17

PENALI

1. L'Amministrazione - qualora riscontri che, per qualsiasi motivo, il Servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato speciale d'onori - riferirà le irregolarità o manchevolezze accertate al rappresentante della Ditta di cui al precedente articolo 10 perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

In caso di perdurare dell'inadempimento, sarà applicata una penale di importo variabile, fino al 5% (cinque per cento) del corrispettivo mensile di cui al precedente articolo 13. Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del Servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando alla Ditta i relativi costi.

2. Qualora l'Amministrazione accerti l'assenza del personale addetto al *Presidio tecnico giornaliero* durante l'orario di servizio previsto dal paragrafo 6 del Capitolato speciale d'onori, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari a € 30,00 (trenta/00) per ogni ora, o frazione di ora, di assenza.

3. Qualora la Ditta utilizzi personale non qualificato, ovvero non munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifico servizio, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione di una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni unità di personale.

4. L'Amministrazione, qualora riscontri ritardi nei tempi di intervento, rispetto a quanto prescritto nel paragrafo 5 (*Pronto intervento*) del Capitolato speciale d'oneri, potrà procedere all'applicazione di una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto alla Ditta, che dovrà comunicare in forma scritta all'Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano entro il termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, l'Amministrazione stessa procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 15, senza necessità di diffida o di domanda giudiziale, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a titolo di corrispettivo.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

7. La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli even-

tuali maggiori danni.

8. L'Amministrazione, oltre a procedere all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, non compenserà le prestazioni non eseguite.

ART. 18

SUBAPPALTO

1. La Ditta, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

2. La Ditta è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette prestazioni. La Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

3. La Ditta si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il subappaltatore. Al momento del deposito del contratto di subappalto la Ditta deve trasmettere, altresì, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'insussistenza di alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. In caso di mancata presentazione di detta documentazione nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

4. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione revoccherà l'autorizzazione al subappalto.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

6. La Ditta si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l'Amministrazione acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante la regolarità del medesimo in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto nell'art. 116 del

D.Lgs. n. 163/2006.

2. In caso di mancata ottemperanza da parte della Ditta al divieto di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 20

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del Servizio o in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. La Ditta, inoltre, è responsabile dell'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento di tutti gli eventuali danni.

4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo vincolano la Ditta anche oltre la durata del Contratto e fino al momento in cui le informazioni di cui sia venuta a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

5. I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Contratto.

ART. 21

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Ditta prende atto che l'affidamento del Servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e degli altri componenti l'organo di amministrazione della Ditta non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. La Ditta prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che, ove nel corso di efficacia del Contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione recederà dal Contratto stesso.

3. La Ditta si impegna a presentare a richiesta dell'Amministrazione tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Amministrazione stessa:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti, anche successivamente alla stipula del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione.

Qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 22

RISOLUZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, in caso di grave o ripetuto inadempimento della Ditta anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione medesima ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

2. La Ditta prende atto che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

- inosservanza agli obblighi di cui agli articoli 8 (*Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro*), 9 (*Responsabilità civile e polizza assicurativa*), 12 (*Sospensione del servizio*), 16 (*Verifiche e controlli*), 18 (*Subappalto*), 19 (*Divieto di cessione del contratto*), 20 (*Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati*), 21, comma 3 (*Disposizioni antimafia*) del presente atto.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte della Ditta, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al precedente articolo 15 a titolo di penale nonché all'esecuzione del Contratto in danno della Ditta ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

ART. 23

RECESSO

1. L'Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in tutto o in parte, in caso di trasferimento in altra sede o di riduzione o soppressione degli uffici presso cui viene espletato il Servizio e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del Servizio stesso.

2. Inoltre, l'Amministrazione potrà recedere anticipatamente dal Contratto al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- insorgere delle circostanze di cui all'articolo 21, comma 1 (*Disposizioni antimafia*);

- insorgenza in capo alla Ditta, in qualsiasi momento, di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. In ogni caso, l'Amministrazione comunicherà il proprio recesso con un preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla Ditta spetterà unicamente il corrispettivo relativo al periodo di preavviso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c..

ART. 24

TRACCIABILITA' DI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori o dei subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, e si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati già trasmessi relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato ed alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 25

CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 26

DOMICILIO LEGALE

1. A tutti gli effetti del presente Contratto, il domicilio legale dell'Amministrazione è

stabilito in Viale Giorgio Ribotta, 5 – Roma mentre la Ditta elegge il proprio domicilio legale presso la sede indicata in intestazione.

ART. 27

EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. L'efficacia del presente Contratto è subordinata all'esito positivo della sua approvazione e della registrazione del decreto di approvazione nei modi di legge.

ART. 28

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

2. A tal fine la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che la medesima è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico della Ditta.

Per l'Amministrazione

Per la Ditta

(timbro e firma)

(timbro e firma)

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

La Ditta dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e condizioni di seguito

elencate:

Articolo 3. Durata del Contratto

Articolo 4. Oneri e obblighi a carico della Ditta

Articolo 5. Impegni specifici a carico della Ditta

Articolo 6. Personale addetto al servizio

Articolo 7. Termini di esecuzione del servizio

Articolo 8. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro

Articolo 9. Responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 12. Sospensione del servizio

Articolo 13. Corrispettivo

Articolo 14. Fatturazione e pagamenti

Articolo 15. Cauzione

Articolo 16. Verifiche e controlli

Articolo 17. Penali

Articolo 18. Subappalto

Articolo 19. Divieto di cessione del contratto

Articolo 20. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Articolo 21. Disposizioni antimafia

Articolo 22. Risoluzione

Articolo 23. Recesso

Articolo 24. Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 28. Oneri fiscali e spese contrattuali

Per la Ditta

(timbro e firma)